

In virtù della specifica qualifica del principale referente della **LA.IN. S.r.l.**, da anni **Presidente dell'Ordine dei Chimici di Roma, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise**, La valutazione del rischio chimico è il punto di forza dell'azienda.

Il **rischio chimico** è presente, a diversi livelli, in qualsiasi attività lavorativa. La impone che nell'ambito di ogni attività lavorativa vengano valutati i possibili effetti nocivi per la **salute** e la **sicurezza** dei lavoratori.

Una corretta valutazione del rischio chimico prevede in combinato disposto l'utilizzo di misure ambientali di controllo e verifica e di **algoritmi** di calcolo specificatamente studiati e validati a livello nazionale e internazionale.

La scelta di tali algoritmi sarà effettuata in relazione alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda cliente.

La recente introduzione del **Regolamento CLP** e del **REACH** prevede una nuova classificazione di alcuni prodotti e ciò rende necessario un aggiornamento della Valutazione del Rischio Chimico.

L'obbligo per il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio chimico di eliminare i rischi provenienti dall'impiego di agenti chimici o di ridurli al minimo attraverso misure strategiche adeguate.

La valutazione del rischio chimico concerne in pratica il rischio connesso, nell'ambito dell'uso professionale, di sostanze o preparati utilizzati nei cicli di lavoro. Tali sostanze possono essere di per sé pericolose o risultare tali nelle condizioni di utilizzo.

Naturalmente verrà effettuata una valutazione del rischio chimico che terrà conto dei due aspetti peculiari dell'utilizzo di sostanze o preparati: il rischio per la salute dovuto essenzialmente alle proprietà tossicologiche, e il rischio per la sicurezza legato alle proprietà chimico fisiche.

Non sempre sono evidenti al datore di lavoro gli effetti legati alle modalità di utilizzo degli **agenti chimici** (temperatura pressione, decomposizione delle sostanze, interazione tra sostanze differenti) e una buona valutazione del rischio chimico può essere l'occasione per **ottimizzare la propria attività**.

Come indicato espressamente dalla normativa, nel corso della valutazione del rischio chimico il datore di lavoro prende in considerazione le proprietà pericolose delle sostanze (indicate espressamente nelle **schede di sicurezza**) e tutte le informazioni sulla salute e sulla sicurezza comunicate dal produttore.

- Per ogni mansione viene valutato il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; naturalmente dovrà essere tenuto conto delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in

presenza di tali agenti, compresi la quantità degli stessi.

- Fondamentale importanza riveste il **controllo dell'esposizione** in rapporto ai valori limiti di esposizione professionale o i valori limiti biologici.
- Il controllo dell'esposizione non deve tuttavia risultare parcellizzato sulla singola sostanza, ma dovrà essere valutato in termini di "**miscela**" a carico di ciascun "**Organo Bersaglio**"
- A seguito della valutazione del rischio chimico dovranno essere presi in considerazione gli effetti delle **misure preventive** e protettive adottate o da adottare.
- In fase di controllo dovranno essere assunte, se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria intraprese.

Purtroppo la norma risulta carente sull'attribuzione delle competenze in merito di valutazione del rischio chimico, sarà pertanto il Datore di Lavoro, unico responsabile finale, a dover scegliere il professionista più affidabile in funzione delle proprie esigenze.

Contatti info@lansrl.it